



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0265/2014

3.4.2014

RACCOMANDAZIONE

relativa al progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, ad esclusione delle questioni relative alla riammissione
(05287/2014 – C7-0044/2014 – 2013/0267B(NLE))

Commissione per gli affari esteri

Relatore: Norica Nicolai

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- iii) Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	6
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE	9
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE.....	12

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, ad esclusione delle questioni relative alla riammissione (05287/2014 – C7-0044/2014 – 2013/0267B(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (05287/2014),
 - visto l'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte e la Repubblica di Corea, dall'altra (06151/2010),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 91 e 100, dell'articolo 191, paragrafo 4, degli articoli 207 e 212 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0044/2014),
 - visti l'articolo 81, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - visti la raccomandazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per il commercio internazionale (A7-0265/2014),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Corea.

MOTIVAZIONE

1. Ruolo del Parlamento europeo nel processo

Le relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea si fondano attualmente sull'accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, entrato in vigore nel 2001.

La Commissione europea ha negoziato un nuovo accordo quadro con la Repubblica di Corea, dopo che il mandato è stato approvato dal Consiglio il 7 maggio 2008.

I negoziati con la Corea si sono conclusi e il testo del progetto di accordo è stato siglato il 14 ottobre 2009. L'accordo è stato confermato il 10 maggio 2010 a Seoul e la decisione di applicare provvisoriamente l'accordo è stata approvata dal Consiglio nello stesso giorno.

La Commissione ha presentato la sua proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo, con l'approvazione del Parlamento europeo il 25 luglio 2013.

Il relatore rileva che il Consiglio ha deciso, il 10 febbraio 2014, di suddividere la conclusione dell'accordo in due decisioni e di aggiungere basi giuridiche, suddividendo, quindi, anche la procedura di approvazione in seno al Parlamento europeo in due parti: la parte principale che esclude le questioni di riammissione, ed un'altra parte, prettamente in materia di riammissione, rientranti, secondo il Consiglio, nel campo di applicazione del titolo V della parte III del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il progetto di decisione distinto riguarda l'articolo 33, paragrafo 2, dell'accordo ed è quindi oggetto di una procedura di approvazione distinta.

Il Consiglio ha deferito i due progetti di decisione al PE il 12 febbraio di quest'anno.

Il relatore si compiace del fatto che le procedure di ratifica a livello di Stati membri siano state tutte completate entro febbraio 2014.

Il relatore deplora il fatto che siano stati necessari quattro anni, a decorrere dalla firma, prima di consultare questo Parlamento, il che non permette all'istituzione, come è buona tradizione in caso di accordi internazionali, di elaborare una vera e propria risoluzione di accompagnamento sulle relazioni UE-Corea prima della fine dell'attuale legislatura. Il relatore raccomanda al Parlamento di prendere in considerazione una risoluzione di follow-up nel suo prossimo mandato, al fine di delineare pienamente la propria valutazione dell'attuazione dell'accordo quadro, comprese le raccomandazioni al Consiglio e al SEAE.

Pur rispettando le prerogative degli Stati membri nel processo di ratifica, il relatore deplora che il Consiglio continui ad esercitare la propria pratica di ritardare la consultazione del Parlamento europeo, in caso di accordi misti, come ad esempio l'accordo quadro UE-Corea, fino al momento in cui quasi tutti i parlamenti degli Stati membri lo abbiano ratificato, nonostante l'assenza di disposizioni del trattato o di altre basi giuridiche per un tale ritardo.

Il relatore ricorda che, in conformità dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, il Parlamento europeo concede la propria approvazione agli accordi internazionali dopo la loro firma e prima che il Consiglio adotti una decisione relativa alla loro conclusione. Il Parlamento può procedere con una procedura di approvazione solo dopo che il negoziatore dell'Unione (la Commissione o l'alto rappresentante) abbia presentato al Consiglio una proposta per concludere l'accordo e il Consiglio abbia successivamente trasmesso la richiesta corrispondente al Parlamento. In pratica, la presentazione di queste proposte e richieste è spesso ritardata per periodi prolungati, che possono far sembrare ambigua la posizione dell'Unione nei confronti dei paesi terzi e possono indebolire la legittimità dell'azione esterna dell'Unione. E' importante sottolineare che l'approvazione del Parlamento è indipendente dalla ratifica degli Stati membri e non deve essere ad essa subordinata.

2. Breve valutazione dell'accordo quadro UE-Corea

In generale, il relatore esprime soddisfazione per il partenariato strategico in vigore dal 2010 e per la significativa cooperazione in ambito politico ed economico, e in sempre maggior misura culturale, tra l'UE e la Corea, cooperazione evidenziata in occasione del settimo vertice UE-Corea del novembre 2013, organizzato per celebrare i 50 anni di relazioni diplomatiche.

L'importanza delle relazioni è sottolineata dal fatto che la Corea del Sud è stato il primo paese asiatico a firmare accordi quadro e di libero scambio con l'UE.

L'accordo di libero scambio UE-Corea, complementare all'accordo quadro, è stato firmato nel 2010 ed è entrato in vigore a titolo provvisorio nel 2011. Il relatore condivide l'opinione che la sua esecuzione provvisoria abbia rappresentato un notevole successo.

Il nuovo accordo quadro si basa su principi condivisi come l'uguaglianza, il rispetto reciproco, il mutuo vantaggio, nonché il rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani.

L'accordo è onnicomprensivo e rafforza la cooperazione politica, economica e settoriale nei seguenti settori:

- pace e sicurezza, prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi,
- scambi,
- ambiente,
- energia, scienza e tecnologia,
- buona governance,
- turismo e cultura,
- migrazioni,
- antiterrorismo e lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata.

Esso promuoverà ulteriormente la cooperazione in termini di risposta alle sfide mondiali, nell'ambito della quale sia la Corea che l'UE svolgono un ruolo sempre più importante, ad esempio in sede di G20.

Il relatore accoglie con favore il capitolo sulle minacce informatiche, dove la cooperazione

istituito dall'accordo quadro si rivelerà fondamentale per un sicuro sviluppo futuro del cyberspazio.

Sarà istituito un regolare dialogo politico rafforzato in base ai termini dell'accordo, compresi continui scambi di delegazioni tra il Parlamento europeo e l'Assemblea nazionale della Repubblica di Corea.

Il nuovo accordo quadro consentirà all'UE di assumersi maggiori responsabilità e di esercitare una maggiore influenza nella penisola coreana. In questo contesto, il relatore desidera sottolineare la cooperazione rafforzata per portare la pace e la sicurezza nella penisola, anche nel settore della non proliferazione delle armi di distruzione di massa. Il relatore accoglie con favore anche un prossimo accordo separato tra la Corea e l'Unione europea che le consenta, primo paese asiatico a farlo, di partecipare alle operazioni di gestione delle crisi dell'UE.

Alla luce dei fatti e delle argomentazioni di cui sopra, il relatore raccomanda che il Parlamento dia la propria approvazione al Consiglio quanto alla conclusione dell'accordo a nome dell'UE.

27.1.2014

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE

destinato alla commissione per gli affari esteri

sull'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra
(COM(2013)0551 – C7-0000/2014 – 2013/0267(NLE))

Relatore per parere: Robert Sturdy

BREVE MOTIVAZIONE

Il nuovo accordo quadro per il commercio e la cooperazione tra l'UE e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea (in appresso "Corea") è stato firmato il 10 maggio 2010 a Seul. L'accordo dovrebbe essere rapidamente ratificato a livello UE e a livello nazionale e applicato scrupolosamente.

L'accordo quadro consolida ulteriormente le relazioni bilaterali tra l'UE e la Corea oltre il campo di applicazione dell'accordo di libero scambio UE-Corea, che è entrato in vigore il 1° luglio 2011, ed è inteso a migliorare la qualità complessiva del contesto commerciale, al fine di promuovere flussi commerciali e di investimenti reciprocamente vantaggiosi.

L'UE e la Corea hanno eliminato con l'accordo di libero scambio ingiustificati ostacoli non tariffari al commercio e agli investimenti, e dovrebbero continuare a cooperare per evitarli. Entrambe le parti dovrebbero continuare a partecipare attivamente a un dialogo frequente in materia di regolamentazione così da garantire condizioni di parità basate su norme concordate a livello internazionale, riducendo in tal modo i costi di conformità per le imprese e tutelando il potere d'acquisto dei loro cittadini.

Il miglioramento della competitività delle piccole e medie imprese (PMI) è uno dei fattori fondamentali della loro internazionalizzazione e una via percorribile per ottenere una crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro su entrambi i fronti. È pertanto necessario portare avanti gli sforzi comuni tesi a limitare attività anticoncorrenziali e altre pratiche commerciali sleali contrarie all'obiettivo comune di un commercio equo e aperto al servizio di uno sviluppo sostenibile.

Bisognerebbe favorire le sinergie tra l'UE e la Corea in linea con l'articolo 8 dell'accordo quadro. Nel contesto dei negoziati multilaterali in corso quali, ad esempio, quelli sull'accordo

multilaterale in materia di servizi (TiSA) e sull'accordo relativo alle tecnologie dell'informazione (ITA) dell'OMC, ne potrebbero conseguire compromessi fattibili tra le economie sviluppate a vantaggio generale del sistema commerciale multilaterale.

È importante aumentare gli investimenti diretti esteri nella costruzione e nell'ammodernamento delle infrastrutture connesse al commercio, promuovendo le tecnologie, i prodotti e i servizi ambientali, compresi i sistemi di gestione e di etichettatura ambientale, affinché il commercio aperto ed equo contribuisca alla gestione responsabile delle risorse naturali e della diversità biologica.

Entrambe le parti dovrebbero favorire la registrazione e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, come le indicazioni geografiche, e intensificare i loro sforzi nella lotta alla contraffazione e alle transazioni illegali. La conclusione di un accordo bilaterale sul commercio dei precursori di droghe contribuirebbe a sua volta al raggiungimento di questo obiettivo.

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a proporre che il Parlamento dia la sua approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	21.1.2014
Esito della votazione finale	+ : 26 - : 0 0 : 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Laima Liucija Andrikiene, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil, Paweł Zalewski
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Catherine Bearder, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger, Katarína Neveďalová, Tokia Saïfi, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Sophie Auconie

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	31.3.2014
Esito della votazione finale	+: 34 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Hiltrud Breyer, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Krzysztof Lisek, Francisco José Millán Mon, María Muñoz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Marek Siwiec, Davor Ivo Stier, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Janusz Władysław Zemke
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Pilar Ayuso, Christa Klaß, Gabriel Mato Adrover, Vittorio Prodi, Czesław Adam Siekierski, Ioannis A. Tsoukalas, Luis de Grandes Pascual